

l'articolo 6 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978 « Norme di principio sulla disciplina militare » oltre ad obbligare le Forze armate « in ogni circostanza a mantenersi al di fuori delle competizioni politiche » fa esplicito divieto ai militari in divisa « di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti » —:

a che titolo la banda musicale dei bersaglieri abbia partecipato alla manifestazione di Forza Italia ed in ottemperanza di quale ordine;

se il costo di tale missione sia a carico dello Stato o invece degli organizzatori dell'Usa-day;

quali disposizioni siano state impartite per impedire che reparti delle Forze armate partecipino in uniforme ed inquadrati a manifestazioni di partiti politici.
(4-01353)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

SERENA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 13 dicembre 1999 è stata disposta la diminuzione dal 10 all'8 per cento dell'aggio corrisposto ai raccoglitori del gioco del lotto, violando una precisa norma di legge che dava facoltà al Governo di fissare l'aggio ad un livello non inferiore al 10 per cento né superiore al 12 per cento;

quasi contemporaneamente venivano adottati decreti riduttivi dell'aggio per la vendita delle schede abilitanti il gioco del lotto telefonico fino al 50 per cento di quello normalmente praticato sulla raccolta in ricevitoria e misure di ampliamento della rete senza concordare con la categoria il livello di riscossione media da

garantire a chi già svolgeva la funzione di raccoglitore del gioco, così come prescrive la legge;

questo avveniva prima che si concludesse il dibattito sulla legge finanziaria 2000 nel corso del quale, alla pretesa del Ministro di reperire in tal modo i 350 miliardi necessari alla elevazione delle pensioni sociali minime, erano state opposte soluzioni più conformi al testo di legge varato poi dalla « Finanziaria » stessa;

a nulla valse il ripetuto motivato avvertimento da parte di autorevoli rappresentanti di tutte le forze politiche della iniquità e della pericolosità di una simile soluzione;

prevalsero invece le esigenze di « blindatura » che da qualche anno a questa parte caratterizzano il varo di « corpus iuris » di rilevanza politica per la sola azione di Governo;

ora le schede per il gioco del lotto a mezzo telefonico non vengono vendute, tanto è vero che con un ulteriore e, a giudizio dell'interrogante, infausto decreto direttoriale (25 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 2000) è stata attribuita alla società di gestione l'emissione e la vendita diretta di tali schede « per scopi promozionali », escludendo quindi ricevitori ex lottisti e tabaccai abilitati da una prerogativa loro concessa dalla legge;

in materia non si possono invocare, come impropriamente si è fatto a proposito del decreto ministeriale succitato, abrogazioni tacite richiamando a supporto di tali tesi un ambiguo parere del Consiglio di Stato che, peraltro, dovrebbe poi giudicare sulla stessa questione, per ora dedotta innanzi al livello giurisdizionale di prima istanza;

ciò che è più grave è che quest'anno, secondo i dati di questi primi 8 mesi, il gettito del gioco del lotto sarà inferiore di 3.500 miliardi: —

cosa ritenga di fare il Ministro in indirizzo per correggere ciò che all'interrogante appare un clamoroso errore di rotta certamente non imputabile né ai videogiochi, come si cerca già da tempo di accreditare da qualche parte, né a disaffezioni temporanee a favore di altri giochi che, peraltro, non vanno meglio;

se non si intenda provvedere subito a rispettare il dettato della legge, ancora vigente, che suggerisce di elevare l'aggio e contenere lo sviluppo della rete di raccolta quando non si è in grado di assicurare la redditività media conseguita in un certo momento storico dai ricevitori della rete esistente. (4-01352)

SERENA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la scommessa Tris è stata aggiudicata ad un nuovo ente gestore da gennaio 2000 denominato Sara Bet in sostituzione di Sisal;

il bando prevedeva che al 1° gennaio 2000 dovesse essere funzionante una rete di raccolta pari a 18.000 punti con uno scarto del 10 per cento; non avendo la Sara Bet una propria rete, la stessa dichiarava di servirsi degli attuali punti Lottomatica e di alcuni punti Sisal che già raccoglievano la scommessa Tris, e risulta all'interrogante che tutto questo non è stato rispettato;

la Sara Bet è società che è stata costituita specificatamente per partecipare al bando con capitale sociale di lire 30.000.000 quando il bando prevedeva che la ditta che partecipava alla gara dovesse dimostrare di essere attiva e presente nel mercato da almeno due anni ed economicamente solida; la stessa Sara Bet però, oltre a vincere il bando, otteneva da una banca una fidejussione di 50 miliardi di lire;

risultano essere stati presentati una molteplicità di ricorsi alla magistratura dalle parti in causa;

chi gestisce una attività di ricevitoria in proprio si scontra con diversi inconvenienti;

la Sara Bet riconosce ai ricevitori un aggio pari al 4 per cento sino ad un volume di raccolta gioco di 120 milioni; oltre viene riconosciuto un aggio del 5 per cento, la Sisal riconosceva ai ricevitori l'8 per cento come previsto anche per gli altri giochi; i soli punti di raccolta gioco non Lottomatica devono pagare anche un canone annuo di lire 2.000.000 per il terminale avuto in dotazione; mi sembra evidente che non serve essere un commercialista per capire che è già tanto se un ricevitore non Lottomatica lavorerà per un pareggio tra costi e ricavi; sono tutti capaci ad offrire il prezzo più basso a scapito di chi dovrebbe raccogliere il gioco con tutti i rischi connessi; per la gestione dei punti non Lottomatica è sorta una nuova società denominata Twin tra Lottomatica e Snai; questa società ha il compito di far partire e funzionare i punti di raccolta;

non si comprendono i motivi per cui Lottomatica, pur partecipando alla gara da sola ed arrivando seconda, abbia costituito la società Twin permettendo alla Sara Bet di gestire il gioco fornendo alla stessa Sara Bet la propria tecnologia. Se ciò non fosse avvenuto Sara Bet non sarebbe stata, quasi certamente, in grado di attuare la rete di raccolta e Lottomatica avrebbe gestito da sola il gioco;

pur essendo trascorsi quasi 2 anni, i disservizi per i ricevitori non sono diminuiti. Da un periodo a questa parte numerosi ricevitori di tutta Italia stanno ricevendo la richiesta di rinviare nuovamente a Lottomatica gli scontrini vincenti relativi al periodo novembre-dicembre 2000; scontrini che, però, erano già stati inviati a tempo debito, tramite assicurata, e che, a quanto pare, qualcuno ha smarrito. Se non viene comprovata l'avvenuta spedizione di tali scontrini vincenti, i ricevitori si ritroveranno addebitati i relativi importi;

a fronte di un montepremi medio giornaliero di 3 miliardi sino al 31 dicem-

bre 1999 si è passati ad un movimento globale giornaliero di circa 3 miliardi, pari ad un montepremi di circa 1 miliardo e 800 milioni. Questo significa che con il cambio dell'Ente gestore si è registrato un calo netto del gioco pari al 30-40 per cento;

è auspicabile che i problemi sopra riportati vengano risolti nel più breve tempo possibile e si ritiene che si possa riflettere su quanto è successo rilevando che basterebbe che qualsiasi sia l'Ente gestore di un gioco presente e futuro utilizzi la rete di ricevitorie già esistente; questo comporterebbe per l'Ente gestore avere a disposizione la professionalità dei ricevitori subito e per il pubblico trovare presso i punti che già frequenta, il nuovo prodotto —

se il bando e la gara di assegnazione di cui in premessa si siano svolti in modo regolare;

come sia stato possibile decurtare del 50 per cento l'aggio alla categoria dei ricevitori e come si intenda reintegrarli nella percentuale prima prevista;

se non sia il caso di stabilire una percentuale di aggio minima, fissa ed obbligatoria a favore del ricevitore, per ogni singolo gioco a pronostico o scommessa, pari all'8 per cento, percentuale che si ritiene indispensabile affinché il ricevitore possa esercitare il proprio lavoro in modo decoroso nonché incentivare la propria attività con utili per il ricevitore stesso e per l'Erario;

come il Ministro in indirizzo intenda recuperare i circa 2 miliardi persi giornalmente e se ritenga, a fine anno, di recuperarli con altre tasse;

se non si intenda riconoscere le associazioni di categoria dei ricevitori presso il Ministero delle finanze. (4-01368)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

BIELLI, VIOLANTE e RUZZANTE. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

benché la Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi abbia cessato la sua attività, molti punti concernenti gli anni di piombo rimangono del tutto irrisolti;

in particolare si registra che ancora molti dei responsabili di quelle vicende, dalle stragi degli anni '60 e '70 all'assassinio di Aldo Moro, non sono mai stati assicurati alla giustizia italiana perché latitanti all'estero;

negli ultimi anni alcuni terroristi sono stati individuati — Delfo Zorzi, Alessio Casimirri, Alvaro Lojacono, tra i principali —, e in diverse occasioni sono state intraprese iniziative per il loro rimpatrio coatto in Italia, senza tuttavia che si potesse giungere a una positiva conclusione; in particolare, Delfo Zorzi è stato individuato in Giappone, ed è emerso che lo stesso sarebbe divenuto cittadino di quel paese e, quindi, non più estradabile in Italia. Nel corso della scorsa legislatura, i Ministri della giustizia Diliberto e Fassino hanno chiesto al Giappone la possibilità di estradare Zorzi, anche in considerazione del fatto che l'acquisizione della cittadinanza giapponese sarebbe avvenuta in mancanza dei requisiti. Successivamente a tale richiesta, il Giappone aveva fornito assicurazioni in tal senso, subordinando tale possibilità all'emissione di un verdetto di condanna nei confronti di Zorzi, recentemente condannato dalla Corte d'Assise di Milano quale esecutore della strage di Piazza Fontana;

lo stesso Zorzi è attualmente indagato nel procedimento per la strage di Piazza della Loggia a Brescia;

Alvaro Lojacono — condannato all'ergastolo per il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro — risulta non estradabile in quanto avrebbe acquisito la cittadinanza